

**Attività di cava e valutazione di impatto ambientale**  
**Breve nota alla sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato**  
**22 ottobre 2008 n.5186**

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

Per “area interessata dalla cava”, ai fini della valutazione di impatto ambientale., deve intendersi non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava.

E’ quanto stabilito nella sentenza resa dal Consiglio di Stato in rassegna, sulla falsariga di una giurisprudenza molto consolidata, che in più occasioni ha avuto modo di significare come la valutazione di impatto ambientale implichi sempre una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale.

Con la conseguenza che il concetto di valutazione di impatto ambientale comporta necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di VIA dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata (Consiglio Stato, sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2136).

Del resto, lo stesso art. 3 della Legge Regionale della Regione Veneto n.10/1999, osservava il Supremo Consesso Amministrativo, prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. regionale i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono comprese, in base agli allegati

A1 e B1, le cave che interessino un'area superiore a 15 ettari. Non a caso, la disposizione, proprio in riferimento all'impatto ambientale che tale attività può spiegare sull'ambiente, fa riferimento, non già alla sola area di escavazione, bensì a tutta l'area interessata dall'attività di cava.

Coerentemente con i principi sin qui compendati, il Consiglio di Stato, ribaltando il verdetto reso in primo grado dal TAR Veneto, ha dichiarato illegittimo, annullandolo, il provvedimento regionale che aveva autorizzato la Società SEI, senza esperire in via preventiva la procedura di VIA, ad aprire e coltivare la cava denominata Corte Betlemme, nel Comune di Sommacampagna, mettendo a disposizione della stessa un'area che, complessivamente, si estendeva per una superficie complessiva di mq 174.460 e per gli effetti eccedente i 15 ettari indicati dalla normativa regionale per poter prescindere dal previo espletamento della VIA.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 4 novembre 2008*

*In calce, la motivazione integrale della sentenza in commento*

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8691/2007, proposto dal Comune di Sommacampagna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giovanni Sala, Scappini Fausto e Salvatore Di Mattia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, 5;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Costa e Luisa Londei, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

SEI, Società Escavazioni Inerti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Marcello Clarich e Carlo Fratta Pasini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, piazza Montecitorio, n. 115;

Provincia di Verona, in persona del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento  
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, Roma, n. 1736/2007,  
resa inter partes;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto e della SEI;  
Visto il controricorso con appello incidentale proposto dalla SEI;  
Viste le memorie depositate dalle parti  
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 1° luglio 2008, il Consigliere Roberto Giovagnoli; uditi, altresì, gli avv.ti Di Mattia e Clarich;

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Sommacampagna ha impugnato la sentenza di estremi indicati in epigrafe con la quale il T.a.r. Veneto ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Sommacampagna contro il provvedimento con il quale la Regione Veneto ha autorizzato la SEI ad aprire e coltivare la cava denominata Corte Betlemme, nel Comune di Sommacampagna.

2. Si sono costituite la Regione Veneto e la SEI chiedendo il rigetto dell'appello.

3. Avverso la stessa sentenza la SEI ha proposto a sua volta appello incidentale limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ditta medesima avverso il provvedimento (n. 3879/2006) di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava, laddove detto provvedimento non consente di esercitare l'attività di cava nella fascia di rispetto di 200 metri dalla Corte Ceolara.

4. All'udienza del 1° luglio 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione sia del merito sia dell'istanza di sospensiva.

5. Con ordinanza n. 3521/2008 emessa in pari data, questa Sezione ha disposto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza appellata.

6. L'appello principale merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

6.1. Con il primo motivo di appello, il Comune di Sommacampagna lamenta che il progetto presentato dalla Sei avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., in quanto per "area interessata dalla cava" si deve intendere tutta l'area in disponibilità della SEI e non solo l'area dove verrà effettuata l'effettiva escavazione, con la conseguenza che, avendo detta area una superficie di mq 174.460 essa supererebbe il limite dei 15 ha, indicato dall'art. 3 L.R.V. n. 10/1999 per sottoporre un progetto a V.I.A.:

6.2. Il motivo è fondato.

L'art. 3 L.R.V. n.10/1999 prevede che siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti indicati negli appositi allegati, tra i quali sono compresi, in base agli allegati A1 e B1, le cave che interessino un'area superiore a 15 ettari.

La disposizione fa riferimento, dunque, all'area interessata dall'attività di cava".

Come rileva l'appellante, per "area interessata dalla cava", deve intendersi, non solo l'area di escavazione, ma l'intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all'attività di cava.

Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all'attività di cava in considerazione dell'impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l'impatto sul territorio dipenda non solo dall'area strettamente destinata all'escavazione, ma dall'intera area funzionale all'attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l'aspetto ambientale.

Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato.

7. Gli altri motivi dell'appello devono dichiararsi assorbiti, in quanto l'intero procedimento dovrà essere rinnovato espletando la V.I.A.

8. All'accoglimento dell'appello principale consegue l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell'appello incidentale proposto dalla SEI. In quanto il provvedimento di apertura all'autorizzazione della cava n. 3879/2006 viene travolto per l'intero.

9. Le spese del doppio grado debbono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2008 con l'intervento dei Sigg.ri:

Claudio Varrone Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Roberto Giovagnoli Consigliere Est

Manfredo Atzeni Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

ROBERTO GIOVAGNOLI

Segretario

STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA